



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Uff. DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

All'ANIA – Associazione  
nazionale fra le imprese  
assicuratrici

Agli Organismi collettivi di difesa

Alle Rappresentanze nazionali dei  
CAA

e, pc ad AGEA  
ad ISMEA

*Trasmissione via PEC*

**Oggetto: Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2025 – Elementi informativi in merito all'operatività del Piano di gestione individuale del rischio (PGIR) e all'applicazione delle misure sanzionatorie.**

Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento pervenute in merito all'operatività del Piano di gestione individuale del rischio (PGIR) e all'introduzione della specifica sulle misure sanzionatorie nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) 2025, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, appare opportuno rammentare che nella campagna in corso entrerà a regime la nuova impostazione del sistema di gestione del rischio, già recepita nel 2024, basata sul PGIR direttamente collegato al catalogo prodotti di cui al Fascicolo aziendale e che prevede la presentazione di una domanda unificata di sostegno/pagamento.

Al riguardo, si rammenta altresì, che per ogni campagna assicurativa la copertura assicurativa è riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi, le parti, tuttavia, possono prevedere anche un impegno pluriennale. In tal senso, è ammissibile che, nell'ambito dell'impegno pluriennale, possa essere previsto, ad esempio, un meccanismo di premialità che consenta di calmierare le tariffe in funzione del rapporto sinistri/premi dell'anno precedente, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

La quantificazione del tasso (e quindi del premio) e la sua dinamica, sulla base dei risultati del rapporto sinistri/premi della campagna precedente (es. bonus/malus) risulterebbe così definita a priori, in modo tale da dare certezza all'agricoltore dell'impegno economico sia per l'esercizio in cui si inserisce la sottoscrizione, sia per gli esercizi successivi, premiando andamenti tecnici positivi, con potenziale risparmio di spesa pubblica. Ciò, inoltre, posizionerebbe in capo a tutti i soggetti un interesse proattivo a buoni andamenti di mercato, stimolando ogni stakeholder ad intraprendere tutte le iniziative volte a tal fine.

- **Operatività del PGIR**

Il PGIR è unico per ciascuna azienda agricola, identificata tramite CUAA, ma, al suo interno, contiene i dettagli per singola combinazione Comune/coltura associabili ad una polizza.



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Uff. DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Tali dettagli corrispondono alle singole “quadruplette” di cui all’allegato 1, punto 1.1 al PGRA 2025, ovvero a ciascuna combinazione di “Occupazione del suolo”/”Destinazione”/”Descrizione uso”/”Qualità” ivi riportate.

Al riguardo, si evidenzia che per la campagna 2025 è ancora ammessa la sola indicazione in polizza del codice prodotto (es. C09-Pesche). Per facilitare la trascodifica con la “quadrupletta” da Fascicolo aziendale, con decreto 31 marzo 2025, n. 147136, di modifica dell’allegato 1 al PGRA 2025, è stata evidenziata la corrispondenza con il relativo codice prodotto.

In linea generale si precisa che non è possibile associare più di una polizza al singolo dettaglio di PGIR.

Ciò premesso, si riportano di seguito alcune casistiche esplicative di quanto sopra rappresentato:

1. se nel Piano di coltivazione di cui al Fascicolo aziendale, per singolo Comune, **sono individuati appezzamenti diversi**, ai quali corrispondono quadruplette diverse, l’agricoltore procederà alla stipula di più polizze, anche con la stessa Compagnia di assicurazione. È possibile, quindi, stipulare più polizze sia in caso di colture diverse sia in caso di stessa coltura. In quest’ultimo caso, tuttavia, deve essere presente una differenziazione legata ad es. alla presenza di protezioni, di coltura biologica e non, di varietà precoci e tardive (cfr. esempio 1 ed esempio 2).

#### ESEMPIO 1

Comune: Ferrara - «Occupazione del suolo» diversa

FA - PIANO DI COLTIVAZIONE - PGIR							POLIZZA	COMPAGNIA	Cod. prod.	Descrizione prodotto
APPEZZAMENTO	OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESTINAZ.	DESCRIZ. USO	QUALITÀ	SPECIE	PROTEZIONE				
1	PESCO	DA MENSA			Prunus persica (L.)		1	XX	C09	PESCHE
2	PESCO NETTARINA				Prunus persica (L.)		2	XX oppure YY oppure ZZ	C05	NETTARINE

#### ESEMPIO 2

Comune: Ferrara - stessa «Occupazione del suolo» ma produzioni a cielo aperto e sotto protezione, produzioni bio e non, varietà precoci e tardive

FA - PIANO DI COLTIVAZIONE - PGIR							POLIZZA	COMPAGNIA	Cod. prod.	Descrizione prodotto
APPEZZAMENTO	OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESTINAZ.	DESCRIZ. USO	QUALITÀ	SPECIE	PROTEZIONE				
1	PESCO	DA MENSA			Prunus persica (L.)		1	XX	C09	PESCHE
2	PESCO	DA MENSA		VARIETÀ PRECOCI	Prunus persica (L.)		2	XX oppure YY	C10	PESCHE PRECOCI
3	PESCO	DA MENSA			Prunus persica (L.)	1. Reti antigrandine	3	XX oppure YY oppure ZZ	D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE

Appare, comunque, opportuno rammentare che, ferme restando le deroghe previste dal PGRA 2025, l’obbligo di assicurare l’intera superficie in produzione ricadente all’interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale si intende riferito a livello di “Specie”, ovvero a livello di “Occupazione del suolo” per le colture permanenti e nei casi in cui la specie non è individuata e che, in presenza di sistemi di protezione, l’obbligo si considera separatamente per tali superfici. Tale disposizione trova applicazione anche nell’ambito del calcolo dell’eventuale superamento della soglia minima di danno.



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Uff. DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

2. se invece nel Piano di coltivazione di cui al Fascicolo aziendale, per singolo Comune, è individuato un **unico appezzamento** con stessa quadrupletta, l'agricoltore potrà stipulare un'unica polizza per l'intero appezzamento. Per tali casistiche è, comunque, ammissibile la coassicurazione diretta e sarà la Compagnia capofila a trasmettere la polizza a sistema SGR (cfr. esempio 3).

**ESEMPIO 3**

Comune: Ferrara

FA - PIANO DI COLTIVAZIONE - PGIR							POLIZZA	COMPAGNIA*	Cod. prod.	Descrizione prodotto
APPEZZAMENTO	OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESTINAZ.	DESCRIZ. USO	QUALITÀ	SPECIE	PROTEZIONE				
1	PESCO	DA MENSA			Prunus persica (L.)		1	XX	C09	PESCHE

\* in caso di coassicurazione la Compagnia XXX sarà la Compagnia Capofila che trasmetterà la polizza a sistema SGR

Fermo restando quanto sopra indicato, si evidenziano di seguito alcuni **casi particolari**:

- a) "Occupazione del suolo" a VITE con "Destinazione" DA VINO: il PGIR viene dettagliato a livello di "quintupletta", ovvero alla "quadrupletta" sopra menzionata si aggiunge anche la specifica della "Varietà" da Fascicolo aziendale. Premesso che la denominazione d'origine (DOP o IGP) discende direttamente dalle informazioni di cui al Fascicolo aziendale, in tal caso è possibile associare allo stesso appezzamento più menzioni differenti;
- b) le colture trapiantate in maniera scalare (es. pomodoro) o di secondo raccolto vengono individuate nel FA/Piano di coltivazione e quindi nel PGIR; pertanto, ad ogni dettaglio del PGIR è possibile associare più di una polizza. Nelle polizze successive, tuttavia, deve essere presente l'indicazione di «secondo raccolto».

- **Applicazione del meccanismo sanzionatorio**

Il meccanismo sanzionatorio applicabile per il PSP 2023-2027 è sancito dal decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., sotto forma di riduzione dei pagamenti. In particolare, è previsto che, laddove a seguito dei controlli la spesa richiesta sia maggiore del 25 per cento rispetto alla spesa ammissibile a contributo, al beneficiario è applicata una sanzione pari alla differenza tra i due importi.

La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche. Tuttavia, non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

- riduzione non superiore a 100 euro;
- inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Premesso che un meccanismo sanzionatorio era previsto anche nell'ambito della programmazione 2014-2022, sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonché del decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Uff. DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, fino al 2023 tutti i controlli amministrativi venivano anticipati nell’ambito dell’istruttoria della domanda di sostegno e non era consentito al beneficiario di richiedere in domanda di pagamento un importo maggiore di quello concesso.

Pertanto, solo nell’ambito dei controlli in loco era possibile che si determinasse una riduzione della spesa ammissibile rispetto a quella richiesta in domanda di pagamento.

Ciò premesso, tenuto conto che il nuovo sistema di gestione del rischio prevede la presentazione di una domanda unificata di sostegno/pagamento e più polizze associate ad un’unica domanda, nel PGRA 2025 è stato esplicitato il suddetto meccanismo sanzionatorio allo scopo di rendere noto, fin da subito, l’effetto derivante dalle verifiche.

Con la presentazione di un’unica domanda, di fatto, la “spesa richiesta” nella stessa corrisponde al valore da porre a confronto con la “spesa ammissibile a contributo” a seguito delle verifiche svolte dall’Organismo pagatore, comportando il rischio che si registri uno scostamento tra i due valori superiore alla soglia limite del 25%.

Nel dettaglio, i controlli amministrativi che possono comportare una riduzione proporzionale del contributo sono da individuarsi nei seguenti:

- Applicazione dei Parametri contributivi
- Verifica tramite Standard Value
- Verifica delle superfici

Per limitare l’avverarsi di tali fattispecie, a maggior tutela degli agricoltori, l’Amministrazione sta provvedendo ad anticipare, per quanto possibile, i controlli amministrativi in sede di presentazione della domanda.

Nel 2024, infatti, la «spesa richiesta» in domanda di sostegno/pagamento è già verificata tramite applicazione dei parametri contributivi e basata alle superfici ammissibili, a prescindere quindi dalla spesa premi risultante dal certificato di polizza.

Al riguardo, si riporta in allegato un esempio di applicazione del meccanismo sanzionatorio.

Si invitano gli Organismi in indirizzo a dare ampia diffusione alla presente.

Il Direttore Generale  
Simona Angelini



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

**ALLEGATO – Esempio di applicazione del meccanismo sanzionatorio**

